



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
SEGRETERIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MIBACT-SR-LOM  
TUTBAP  
0003743 15/06/2018  
Cl. 34.19.01/4.13

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana  
via Nino Dall'Oro, 4  
26900 LODI  
consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it

e, p.c. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la  
Città Metropolitana di Milano  
SEDE  
mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
province di Cremona, Lodi e Mantova  
piazza Sordello, 40 - Palazzo Ducale  
46100 MANTOVA  
mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it

**OGGETTO:** PROVINCE VARIE (Provincia di Cremona, Provincia di Lodi e Città Metropolitana di Milano) –  
Piano Comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio Bonifica  
Muzza Bassa Lodigiana. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  
Convocazione alla Conferenza di Valutazione - seduta conclusiva.  
Trasmissione osservazioni.

Con riferimento a quanto in oggetto,

vista la convocazione pervenuta dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con prot. n. 1055/18/CM/dd del 19  
aprile 2018, assunta agli atti con prot. n. 2416 del 23 aprile 2018 e inerente la procedura di Valutazione Ambientale  
Strategica (VAS) relativa al Piano Comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale,  
trasmessa agli organi territoriali ministeriali,

preso atto che il Piano Comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale dell'ambito gestito dal  
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana comprende province di competenza di due diversi Istituti territoriali  
ministeriali (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano e  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova),

configurandosi una fattispecie di intersettorialità territoriale per cui, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2 lettera e) del  
Decreto del Presidente del Consiglio 29 agosto 2014, n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, recante  
*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta  
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo  
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  
89*, l'espressione delle valutazioni ministeriali risulta in capo a questo Segretariato Regionale, al fine di restituire una  
valutazione globale ed omogenea del Piano proposto,

esaminata la documentazione relativa alla procedura, resa disponibile sia sul portale SIVAS di Regione Lombardia,  
sia sul sito [www.muzza.it](http://www.muzza.it),

considerato che "l'attività di bonifica ed irrigazione" è ritenuto "strumento essenziale e permanente finalizzato a  
garantire la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del territorio rurale ed urbano anche ai  
fini della fruizione turistico-ricettiva e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità  
lenta" (Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,  
foreste, pesca e sviluppo rurale*, TITOLO VII Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione, Capo I Disposizioni  
generali, Art. 76 Finalità e ambito di applicazione),

considerato altresì che tra le opere pubbliche di bonifica ed irrigazione sono previste:

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento,  
utilizzo e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la  
sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;
- b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;
- c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica;
  - e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
  - f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;
  - g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);
  - h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
  - i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico"
- (Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*, TITOLO VII Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione, Capo I Disposizioni generali, Art. 77 Opere pubbliche di bonifica ed irrigazione);

richiamato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (a seguire *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e in particolare:

- gli artt. 10 e 11 che definiscono i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- l'art. 12 comma 1, nel quale è novellato che le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- gli artt. 21 e 22 i quali definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l'art. 28 comma 4, in merito a lavori pubblici in aree di interesse archeologico;
- l'art. 45 che definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato;
- gli artt. 50 comma 1 e 169 per i quali, in combinato disposto con l'art. 11 comma 1 lettera a), il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, targhe, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;
- gli artt. 136 e 142 che definiscono i beni paesaggistici;
- l'art. 146 che definisce contenuti e modalità di autorizzazione per interventi su beni tutelati sotto il profilo paesaggistico; si ricorda che qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi in tali ambiti è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e subordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

ricordando che sul territorio regionale sussistono ambiti che pur non avendo requisiti di culturalità ai sensi del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, tuttavia possono risultare significativi per il contesto locale<sup>1</sup>.

richiamati gli strumenti di pianificazione paesaggistica sovracomunali vigenti per gli ambiti territoriali coinvolti dal Piano (Piano Paesaggistico Regionale<sup>2</sup>, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano -

<sup>1</sup> A tale proposito, si ricorda l'esistenza di beni catalogati da Regione Lombardia (che possono non essere sottoposti a tutela) con schede SIRBeC sul sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it).

<sup>2</sup> Del Piano Paesaggistico Regionale si richiamano in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (art. 16 - Efficacia della disciplina paesaggistica di livello regionale, art. 16 bis - Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici, art. 23 - Siti UNESCO, art. 25 - Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici, art. 19 - Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi, art. 20 - Rete idrografica naturale, art. 21 - Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua, art. 17 - Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità, art. 22 - Geositi, art. 24 - Rete verde regionale, art. 26 - Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico, art. 27 - Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo, artt. da 35 a 39 concernenti l'esame paesistico dei progetti) e gli Indirizzi di Tutela.



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Città Metropolitana di Milano<sup>3</sup>, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona<sup>4</sup>, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi<sup>5</sup>, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord<sup>6</sup>, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud<sup>7</sup>, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano<sup>8</sup>),

considerato che il Piano Paesaggistico Regionale (approvato in data 19 gennaio 2010, da allora vigente anche se attualmente in fase di revisione) prescindendo dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) o di aree tutelate *ope legis* (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*), individua (art. 16 della Normativa) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica, introducendo, per quegli ambiti che non fossero sottoposti alla normativa statale sopra richiamata, sia una disciplina (indirizzi di tutela specifici), sia un iter procedurale per l'esame dei progetti di intervento (esame di impatto paesistico per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale);

tenuto conto della rilevanza e dell'incidenza potenziale, delle finalità dell'attività di bonifica ed irrigazione sopra richiamate e delle opere sopra elencate, sul contesto di inserimento, sia sotto il profilo monumentale (archeologico ed architettonico) sia sotto il profilo paesaggistico, considerato che le previsioni, pur allo scopo di migliorare la funzionalità della rete irrigua, comprendono trasformazioni che potrebbero apportare modifiche consistenti sia a manufatti di potenziale rilevanza culturale sia al contesto paesaggistico di riferimento;

valutati gli obiettivi generali ed intermedi di Piano (pagg. 7 - 12 della Sintesi Non tecnica), gli interventi conseguenti e le possibili ricadute per gli ambiti di competenza di questo Ministero;

preso atto che la natura territoriale e generale del Piano non consentono, in questa fase, una valutazione approfondita dei singoli interventi, che verranno esaminati a fronte di progetti sviluppati a livello definitivo, nell'ambito di specifici procedimenti di autorizzazione monumentale e/o paesaggistica,

vista la nota prot. 3210 del 9 maggio 2018 pervenuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, assunta agli con prot. n. 2876 del 15 maggio 2018;

sentita per le vie brevi la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano, questo Segretariato Regionale, su indicazione delle sopra richiamate Soprintendenze, osserva quanto segue ai fini di una maggiore efficacia del Piano Comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale:

<sup>3</sup> Del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano - Città Metropolitana di Milano si richiamano in particolare le Norme Tecniche (PARTE II - SISTEMI TERRITORIALI, TITOLO I - Sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio, Sezione II - Disposizioni speciali e operative, Paragrafo 1 - Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale, Paragrafo 2 - Ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale, Paragrafo 3 - Ambiti ed elementi di prevalente valore simbolico sociale, fruitivo e visivo-percettivo, Capo IV - Iniziative ed azioni per la tutela e la valorizzazione paesistica ed ambientale, per la difesa delle risorse naturali, TITOLO II - Sistema degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico), l'Allegato 1 alle Norme Tecniche, la cartografia (tavv. nn. 2, 4 5, 6) e i Repertori.

<sup>4</sup> Del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona si richiamano in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (Capo III - Disciplina del Territorio, artt. da 14 a 19 bis), l' Appendice B (Elenco Beni Vincolati), la cartografia (Tavole di carattere prescrittivo, Tavole di carattere orientativo), l'Allegato 6 (aree agricole) e l'Allegato E (Alberi notevoli).

<sup>5</sup> Del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona si richiamano in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (Capo IV - Disciplina del Territorio, Norme di tutela e di salvaguardia, art. 18, Norme e prescrizioni per la tutela paesistico-ambientale e per la salvaguardia urbanistico-territoriale), gli Allegati A, B, C, E e G, la Cartografia (tavole 2.1, 2.2, 2.3).

<sup>6</sup> Del Piano Territoriale di Coordinamento Parco Adda Nord si richiamano in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (Titolo II - Articolazione del territorio, Titolo III - Norme di settore), l'Allegato A (Criteri e parametri per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi alle trasformazioni) e la cartografia (tavole 17, 18 e 19).

<sup>7</sup> Del Piano Territoriale di Coordinamento Parco Adda Sud si richiamano in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (Titolo II - Norme di Zona, artt. 12 e 13; Capitolo I Livelli e ambiti di tutela ambientale, artt. da 14 a 18; Capitolo III Agricoltura, artt. da 26 a 29; Capitolo IV Paesaggio e patrimonio storico, artt. da 32 a 37) e la cartografia di riferimento.

<sup>8</sup> Del Piano Territoriale di Coordinamento Parco Agricolo Sud Milano si richiamano in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (Titolo II - Norme generali per l'intero territorio del parco di zona, artt. da 15 a 2; Capo II Ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche, artt. da 28 a 34; Capo IV Elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale, artt. da 38 a 44), gli Allegati C e D e la cartografia di riferimento.



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

### Considerazioni generali

1. la presenza dell'acqua è un elemento che sin dai tempi più antichi ha catalizzato la frequentazione umana sia a scopo insediativo, sia a scopo produttivo: le attività antropiche collegate alla risorsa idrica e alla sua distribuzione sono diffuse capillarmente in tutta la Pianura: le reti fluviali principali e minori hanno svolto un ruolo fondamentale nella storia del territorio, sia come rete di collegamento sia come fonte di sostentamento per l'approvvigionamento idrico e per l'ecosistema ricco che le caratterizzava.

Di conseguenza il contesto di riferimento del Piano è contraddistinto da numerose testimonianze culturali diacroniche, spesso strettamente collegate alle caratteristiche di rilevanza paesaggistica presenti, riconosciute giuridicamente o meno, mediante provvedimenti specifici o disposizioni normative (*ope legis*).

Poiché il Piano Comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale si propone azioni con riflessi potenzialmente significativi per beni sottoposti a tutela monumentale, è opportuno che la documentazione sia integrata con elaborati specifici che diano conto:

- della interazione, nei territori interessati, tra aree di intervento e provvedimenti di tutela monumentale (architettonica ed archeologica), decretati o *ope legis*, ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o verificata attraverso il sito [www.vincolinrete.beniculturali.it](http://www.vincolinrete.beniculturali.it);
- della analisi delle componenti archeologiche, tramite uno studio corredato da cartografie tematiche in scala idonea e da schede descrittive sintetiche relative ai diversi siti e ritrovamenti, analogo a quello previsto dalla procedura della Verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico; è importante ricordare che gli indicatori archeologici (ivi compresi i dati geomorfologici relativi alle trasformazioni del territorio nel tempo) sono elementi conoscitivi necessari ad un processo di pianificazione. In generale essi sono parte integrante della ricostruzione storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere diacronico del territorio stesso. Le aree cosiddette "a rischio di rinvenimento archeologico" (ad esempio tutti i Comuni ricadenti nell'ambito della Città metropolitana di Milano) costituiscono inoltre elementi di vulnerabilità e di fragilità ed è evidente come la conoscenza di queste possa concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali. A tale proposito si segnala fin da ora che qualsiasi intervento di modifica del suolo e del sottosuolo (scavi, riescavazioni e pulizie) dovrà essere sottoposto alla valutazione della competente Soprintendenza, richiamando al riguardo quanto disposto dall'art. 28 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante Codice dei Contratti Pubblici;
- della eventuale interazione tra ambiti di intervento e aree sottoposte a tutela paesaggistica, decretati o *ope legis*, ai sensi degli artt. 136 e 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici e delle aree tutelate presenti sul territorio può essere verificata attraverso il sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml>;
- della effettuata verifica di rispondenza degli obiettivi e degli interventi del Piano Comprensoriale agli indirizzi di tutela riportati nella pianificazione paesaggistica regionale e nei piani ad essa subordinati delle Province e dei Parchi;

2. l'influenza del Piano potrebbe estendersi inoltre al patrimonio culturale nella sua accezione più ampia, non limitata alle emergenze di tipo monumentale, ma comprensiva di quell'architettura "minore" diffusa sul territorio a testimonianza delle tradizioni costruttive locali. E' dunque opportuno che sia previsto un censimento di tutti i manufatti, quali impianti storici di governo delle acque o di attraversamento dei corsi d'acqua.

### Considerazioni circa i principali ambiti di intervento

#### Uso irriguo delle acque/bonifica e difesa idraulica del territorio

*Posa/sostituzione/sistemazione canalette ed argini, realizzazione opere di difesa in pietrame, tombinatura, realizzazione nuove bocche di presa, realizzazione nuovi canali, opere di ripristino di canali esistenti, riodini irrigui in generale:*



*Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

In ragione delle integrazioni indicate in precedenza e dunque della eventuale appartenenza degli ambiti interessati da tali interventi ad aree sottoposte a tutela (nelle sue varie articolazioni sopra richiamate), potrebbe sussistere la necessità di preventiva autorizzazione (monumentale o paesaggistica) ai sensi degli artt. 21 e 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Infatti

1. le caratteristiche morfologiche e dimensionali dei corsi d'acqua possono rappresentare un elemento di notevole rilevanza e connotazione paesaggistica; pertanto gli impatti derivanti dalle singole proposte andranno valutati, sotto il profilo paesaggistico, con estrema attenzione, in ragione dei peculiari contesti, del grado di trasformazione previsto e della compatibilità tra intervento progettato e valori oggetto di protezione. In particolare la realizzazione di nuovi canali/scolmatori sarebbe opportuno che rispettasse la fisionomia del paesaggio rurale esistente (es. centuriazione, suddivisione agraria dei poderi, etc.) ponendosi in stretta relazione con le maglie infrastrutturali viarie e fluviali esistenti;
2. rogge e canali, inoltre, possiedono un valore storico la cui riconoscibilità potrebbe essere compromessa da interventi non adeguatamente predisposti. Sarà necessario dedicare i necessari approfondimenti alla conoscenza e all'analisi storica dell'organizzazione territoriale della rete, partendo, ad esempio, dalla lettura comparata delle diverse soglie dei Catasti Storici o comunque facendo riferimento, più in generale, alle fonti storico-documentali disponibili.

*Rifacimento ponti, adeguamento impianti, lavori di manutenzione straordinaria ad impianti ed edifici:*

Fatte salve le necessità di sicurezza idraulica del sistema irriguo e le esigenze di manutenzione ed ammodernamento delle attrezzature idrauliche (queste ultime strettamente collegate anche al significato culturale del sistema stesso e quindi meritevoli di salvaguardia) le trasformazioni previste, nel caso di beni sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistica (decretata o *ope legis*), dovranno essere orientate a principi di conservazione e minimo intervento e dovranno essere autorizzate ai sensi degli artt. 21 e 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Nel caso di realizzazione di nuovi manufatti, derivanti ad esempio da adeguamenti, dovranno essere previste opportune opere di mitigazione.

Ambiente

*Interventi di ingegneria naturalistica e riqualificazione ambientale, interventi per l'integrazione e la valorizzazione paesaggistica delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua:*

Dati l'impatto e le modificazioni che tali opere apportano sul territorio, a scala medio-vasta, è necessario che tali progetti siano supportati da un'attenta analisi dei valori paesaggistici e redatti con la collaborazione di un esperto di progettazione del paesaggio.

Altri usi

*Costruzione di centraline idroelettriche, studio per l'individuazione e lo sfruttamento di piccoli salti:*

Per quanto la proposta, in linea teorica, non sia censurabile a priori, devono essere considerate le caratteristiche storiche/monumentali e paesaggistiche proprie del corso d'acqua preso in considerazione, che determineranno concretamente la fattibilità dell'opera. Nuovamente, nel caso di beni sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistica (decretata o *ope legis*), l'intervento è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e/o 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*.

Si segnala in ogni caso fin da ora la necessità che tale tema progettuale sia affrontato a livello di rete, per individuare, anche mediante la predisposizione di uno studio di fattibilità, quanti impianti si intendano realizzare, la loro collocazione e le loro caratteristiche. Tale quadro consentirà agli Uffici ministeriali di effettuare fin dalle fasi preliminari una più completa ed organica valutazione delle previsioni di progetto e degli impatti cumulativi generati sul territorio (non solo dunque con riferimento al singolo episodio e alle aree ad esso immediatamente circoscritte, ma anche riservando la necessaria attenzione alla proliferazione di tali elementi nel sistema paesaggio). Per i nuovi manufatti, comunque, potrebbero essere richieste opere di mitigazione.

IL SEGRETARIO REGIONALE  
SOSTITUTO SUPPLENTE  
dott.ssa Beatrice Bentivoglio-Ravasio

TUTBAP/Resp. dell'istruttoria arch. Elena Rizzi